



AREA RISORSE UMANE

UFFICIO COLLABORAZIONI ESTERNE E RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
SETTORE RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B

CODICE CONCORSO 2021RTDB023

APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 69 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA B AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT. B, LEGGE 240/2010 DI CUI N. 1 POSTO PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D3 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/16 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI - FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA.

LA RETTRICE

D.R. n. 2598/2022 del 06.09.2022

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 24, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
- l'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai sensi del quale, *«nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;*
- l'art. 24, comma 5-bis, della Legge n. 240/2010, introdotto dall'art. 19, comma 1, lett. f) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, ai sensi del quale, *«L'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3,*



lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto»;

- l'art. 24, comma 8, della medesima Legge n. 240 del 2010, con il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
- l'art. 24, comma 9-ter, della medesima Legge n. 240/2010, così come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. f-bis) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, con il quale viene definito il regime dei congedi obbligatori di maternità delle ricercatrici a tempo determinato di tipologia B;
- il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il D.M. 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il D.M. 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 1° settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 5;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, e, in particolare, l'articolo 6, comma 5-sexies, il quale dispone che l'applicazione delle misure di sostegno di cui all'art. 1, co. 401, della l. 145/2018 "è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università"



(...) e il comma 5-septies del medesimo articolo: “Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”;

- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- il D.M. 14 maggio 2020, n. 83, con il quale sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari ad euro 60.027,15 annui;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l'art. 238, “co. 1 - Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021”; e “co. 3 - La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”;
- il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120 e, in particolare, l'art. 19, comma 1, lett. f), f-bis) e f-ter);
- il decreto ministeriale 10 agosto 2020, n. 442, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2020;
- il D.M. 16 novembre 2020, n. 856, con il quale sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
- l'art. 2, comma 1, del predetto decreto, il quale dispone che «Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1° gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022»;



- la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che a Sapienza – Università di Roma sono stati assegnati 193 posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a decorrere dal 2021 pari ad euro 11.588.110;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 323 del 31.12.2020, con il quale sono stati disposti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli adeguamenti contributivi per il personale non contrattualizzato;
- il D.M. 25 marzo 2021 n. 289, relativo alle “Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- il D.M 16 aprile 2021, n. 374, il quale dispone che: “I termini per la presa di servizio dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dei decreti ministeriali 14 maggio 2020 (prot. n. 83) e 16 novembre 2020 (prot. n. 856), sono così modificati: a) all’art. 2, comma 1, del d.m. 14 maggio 2020 (prot. n. 83), le parole: “dal 1° gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2022”; b) all’art. 2, comma 1, del d.m. 16 novembre 2020 (prot. n. 856), le parole: “dal 1° gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2022”;
- lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 07.03.2017, con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse per il reclutamento del personale docente;
- il D.R. n. 1821/2019 del 13.06.2019 con il quale è stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia “B” presso Sapienza – Università di Roma;
- la delibera del Senato Accademico n. 317/19 del 10.12.2019, con la quale sono stati modificati e integrati i criteri di assegnazione delle risorse per il reclutamento del personale docente stabiliti con la delibera n. 44/17 del 07.03.2017 ed è stato altresì stabilito che il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’attribuzione delle posizioni ai Dipartimenti con indicazione delle risorse vincolate al fine della riduzione delle sofferenze didattiche;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392/20 del 17.12.2020 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2021;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393/20 del 17.12.2020 di approvazione del bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2021/2023;
- la delibera del Senato Accademico n. 38/21 del 02.03.2021, con la quale sono stati confermati i criteri di assegnazione delle risorse destinate al reclutamento del personale docente per l’anno 2021, di cui alle delibere del Senato Accademico n. 44 del 7 marzo 2017 e n. 317 del 10 dicembre 2019;
- la delibera n. 82/21 dell’11.03.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei criteri di assegnazione delle risorse destinate al reclutamento del personale docente per l’anno 2021, stabiliti dal Senato Accademico con la delibera n. 38/21 del 02.03.2021;
- la delibera del Senato Accademico n. 103/21 del 27.04.2021 di avvio di un nuovo ciclo di programmazione strategica di Sapienza per il triennio 2021-2023, in conformità con le “Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021- 2023 e



indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, di cui al D.M. n. 289 del 25 marzo 2021, che prevede una ripartizione delle risorse per il reclutamento del personale docente ai Dipartimenti e alle Facoltà in “quota base” e “quota premiale”;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 164/21 del 27.05.2021, con la quale sono state ripartite tra i diversi ruoli le risorse disponibili per il reclutamento del personale docente per l’anno 2021 e con la quale sono state assegnate alle Strutture le suddette risorse, destinando alla disponibilità della Rettrice 70 posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo B del secondo piano straordinario 2020 per RTDB di cui al DM n. 856/2020, da attribuire a Facoltà e Dipartimenti, quale prima anticipazione della “quota base” delle risorse della Programmazione di fabbisogno di personale docente dell’anno 2022;
- il D.R. n. 2660 del 14.10.2021 prot. n. 84127, con cui sono state attribuite alle Facoltà e ai Dipartimenti le suddette 70 posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo B del secondo piano straordinario 2020 per RTDB ex D.M. n. 856/2020, quale prima anticipazione della “quota base” delle risorse della Programmazione di fabbisogno di personale docente dell’anno 2022;
- le note con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l’attribuzione delle suddette risorse;
- la delibera del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari del 09.11.2021;
- il D.R. n. 3227/2021 del 02.12.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 103 del 28.12.2021, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per n. 69 posti di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B, di cui n. 1 posto presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, per il Settore Concorsuale 06/D3 - Settore Scientifico-disciplinare MED/16;
- la delibera del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari del 21.02.2022;
- il verbale del 24.03.2022 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
- il D.R. n. 1240/2022 del 05.04.2022 di nomina della Commissione giudicatrice;
- il D.R. n. 1493/2022 del 03.05.2022 con il quale si è proceduto alla sostituzione del componente effettivo Prof. Fabrizio Conti - Professore Ordinario - Sapienza Università di Roma con il componente supplente Prof.ssa Marta Mosca - Professore Ordinario - Università degli Studi di Pisa;
- il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, che al comma 6-sexdecies dell’art. 14 (Disposizioni in materia di Università e ricerca) dispone: *“Alle procedure di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*; ai fini della presente procedura, ogni riferimento alle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è da intendersi riferito al testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150).



- la nota pervenuta in data 25.05.2022 ed acquisita dal protocollo universitario in pari data al n. 49682/2022, con la quale il Presidente della Commissione ha richiesto la concessione di una proroga dei tempi di espletamento della procedura concorsuale;
- il D.R. n. 1958/2022 del 14.06.2022 di proroga per lo svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali della Commissione giudicatrice;
- i verbali e la relazione finale riassuntiva della Commissione giudicatrice pervenuti in data 27.07.2022 ed acquisiti al protocollo universitario in data 01.08.2022 prot. n. 70598/2022;

CONSIDERATO:

- che dai verbali risulta che la Commissione giudicatrice ha effettuato la valutazione delle candidate esclusivamente su basi curriculari e in modalità telematica;

VERIFICATA:

- la regolarità degli atti;

DECRETA:

Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata per n. 69 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B, di cui n. 1 posto per il Settore concorsuale 06/D3 - Settore Scientifico Disciplinare MED/16, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari di questa Università, da cui risulta che la dott.ssa Francesca Romana Spinelli, nata a Roma (prov. di RM) il 11.03.1975, è dichiarata vincitrice della procedura selettiva suddetta.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

f.to digitalmente

LA RETTRICE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso ed è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

ba